

- Riportare il testo su carta intestata dell’Azienda debitamente compilato e siglato in ogni pagina
- Apporre data, timbro azienda e firma originale leggibile del legale rappresentante in ultima pagina
- Inviare la manleva tassativamente a mezzo Raccomandata o pec

Il sottoscritto .....in qualità di legale rappresentante di .....  
 con sede Legale in .....C.F. .... P. IVA .....  
 (di seguito “l’impresa”)

#### **PREMESSO CHE**

- ai sensi degli artt. da 71-sexies a 71-octies L. 633/1941 è consentita: *“la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali”* ma, a fronte di tale possibilità, la legge attribuisce agli autori, agli artisti interpreti ed esecutori, ai produttori di fonogrammi, ai produttori originari di videogrammi e di opere audiovisive il diritto di ottenere un compenso da chi fabbrica o importa apparecchi e supporti di registrazione (art. 71-septies);
- ai sensi del 3° comma dell’art. 71 octies L. 633/1941 il compenso copia privata per gli apparecchi e supporti di registrazione video “è corrisposto alla SIAE la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti ed esecutori”;
- a norma del 2° comma dell’art. 71-septies L. 633/1941 la misura del compenso è determinata con decreto dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentiti il Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore previsto dall’art. 190 L. 633/41 e le Associazioni di categoria più rappresentative dei produttori di apparecchi di registrazione e di supporti;
- il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, tenuto conto dello sviluppo tecnologico e delle misure tecnologiche di protezione, ha rideterminato con Decreto Ministeriale del 30 giugno 2020 la misura dei compensi a titolo di copia privata spettanti ai titolari dei diritti d’autore e dei diritti connessi;
- UNIVIDEO, in qualità di Associazione maggiormente rappresentativa dei produttori di videogrammi, avvalendosi della propria società di servizi interamente controllata Agenzia per lo sviluppo dell’Editoria Audiovisiva srl – (di seguito “ASEA”), ai sensi di quanto disposto dai commi 1 e 3 dall’art.

71-*octies* L. 633/41, provvede alla ripartizione dei compensi per copia privata spettanti ai produttori di videogrammi associati o meno alla stessa;

- SIAE ha provveduto alla ripartizione dei compensi per copia privata nell'interesse dei produttori di videogrammi riferiti alle competenze 2021 a fronte del rilascio da parte di Univideo e di Asea di manleva, in solido tra loro, a garanzia della restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso per copia privata;

### **TENUTO CONTO**

- della procedura Antitrust I853 e degli impegni assunti;
- che il DM 20.6.2014 è stato impugnato innanzi al TAR del Lazio da parte di cinque soggetti obbligati e che il contenzioso si è evoluto, allo stato, favorevolmente per SIAE in quanto il TAR del Lazio con sentenze n. 11652 e n. 11651 depositate l'11 giugno 2019 ha respinto i ricorsi promossi da Samsung Electronics Italia S.p.a. ed HP Italy S.r.l.;
- che Samsung Electronics Italia S.p.a. ed HP Italy S.r.l., con ricorso notificato il 9.4.2020, ha proposto appello dinnanzi al Consiglio di Stato chiedendo la riforma integrale delle sentenze del TAR del Lazio n. 11652 ed 11651;
- che anche il successivo DM 30 giugno 2020 è stato impugnato dinnanzi al TAR Lazio, con ricorsi (tutti ancora pendenti), promossi da Esprinet S.p.a.; Dell S.p.a.; Samsung Electronics Italia S.p.a.; Ingram Micro S.r.l.; Acer Italy S.r.l.; Verbatim Italia S.p.a.; Share Distribuzione S.r.l.; Western Digital UK Limited; HP Italy S.r.l.;
- che il Consiglio di Stato con sentenza 1183 depositata il 12 gennaio 2023 ha accolto integralmente i ricorsi presentati tra gli altri da Samsung Electronics Italia S.p.a. ed HP Italy S.r.l. annullando la sentenza del TAR del Lazio 10148/2020;
- del giudizio R.G. 67538/2022 instaurato davanti al Tribunale di Roma da parte di Videorights s.r.l. nei confronti di SIAE, ANICA, APA, Univideo e delle rispettive società di scopo;

\*\*\*

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto, nella predetta qualità, con riferimento all'importo di € ..... a titolo di competenze anno 2021 che sarà corrisposto da ASEA sulla base del rendiconto a tal fine inviato, a saldo della documentazione contabile che verrà emessa dall'Impresa, rilascia sin d'ora in modo irrevocabile la più ampia

## MANLEVA

in favore di ASEA e di UNIVIDEO e si obbliga a tenere sollevate le stesse da qualsiasi richiesta e/o esborso che dovessero essere obbligate a effettuare per procedere alla restituzione delle somme corrisposte a titolo di compenso di copia privata Video come sopra specificate.

Si precisa che la Manleva viene prestata pro-quota e comunque nel limite massimo (per la sorte capitale) di €..... corrispondente ai compensi per copia privata che saranno corrisposti all'Impresa da ASEA per competenze anno 2021. L'obbligo di restituzione riguarda la somma ricevuta dall'Impresa a titolo di compensi per copia privata per le competenze anno 2021, maggiorata degli importi dovuti a titolo di interessi, rivalutazione e spese legali e di ogni ulteriore somma che ASEA e/o UNIVIDEO dovesse corrispondere a SIAE e che quest'ultima dovesse essere condannata a restituire ai ricorrenti.

Parimenti, la manleva si intende estesa e riferita anche alle richieste e/o istanze di pagamento avanzate da soggetti terzi, aventi ad oggetto le competenze sopra indicate e i relativi compensi liquidati ed a qualunque richiesta economica da parte di un soggetto terzo e che ASEA e/o UNIVIDEO fossero tenute a soddisfare. L'Impresa si impegna altresì a tenere sollevata ASEA e/o UNIVIDEO nel caso in cui vi sia un giudizio ove venissero condannate a versare al soggetto istante parte o tutti dei/i compensi ricevuti a titolo di competenze anno 2021.

Si impegna altresì a manlevare e tenere sollevate, alle medesime condizioni di cui sopra, ASEA e UNIVIDEO direttamente nel caso in cui la legittimazione di nuovi soggetti, siano essi associazioni e/o società, costituiti o costituendi, a percepire direttamente dalla SIAE il compenso di copia privata, anche per il periodo oggetto della presente ripartizione, dovesse trovare riconoscimento.

Dichiara di non essere soggetto a fallimento, procedure concorsuali o di liquidazione volontaria e di non trovarsi in stato di insolvenza e si impegna a comunicare all'Agenzia e ad Univideo entro 30 giorni l'eventuale assoggettamento a fallimento, procedure concorsuali, la messa in liquidazione volontaria o lo stato di insolvenza.

In fede.